



Redditività minima nel traffico regionale viaggiatori (TRV)

Riferimento: BAV-313.100-5/16

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente direttiva mira a definire le condizioni di redditività minima nel traffico regionale viaggiatori secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16).

Art. 2 Ambito di validità

La presente direttiva è valida per tutte le linee del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni in virtù dell'articolo 28 capoverso 1 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1).

II. Condizioni

Art. 3 Categorie di offerta

¹ Ai fini dell'esame della redditività minima le linee ordinate congiuntamente vengono suddivise in due categorie di offerta.

a. Collegamento universale di autobus fino a una cadenza oraria, autobus su chiamata, servizi a complemento di quelli ferroviari, offerte serali e notturne e funivie

- Linee di autobus che secondo l'articolo 3 LTV rappresentano, con un'offerta pari al massimo a una cadenza oraria con 18 coppie di corse giornaliere (nel periodo dal lunedì al venerdì), l'unico o il principale collegamento per almeno una località con più di cento abitanti.
- Autobus su chiamata (offerte di servizi con autobus effettuati soprattutto sulla base di corse su chiamata, senza orario fisso) che secondo l'articolo 3 LTV rappresentano l'unico o il principale collegamento per almeno una località con più di cento abitanti.
- Servizi con autobus, a complemento di quelli ferroviari, ordinati come offerta separata, offerte serali e notturne
- Funivie che secondo l'articolo 3 LTV rappresentano l'unico o il principale collegamento per almeno una località con più di cento abitanti.

Ufficio federale dei trasporti UFT
Michel Jampen
3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 465 80 83, Fax +41 58 462 59 87
michel.jampen@bav.admin.ch
<https://www.bav.admin.ch/>



b. Altre linee di autobus e autobus su chiamata, altre funivie, linee ferroviarie e battelli

- Linee di autobus che ai sensi dell'articolo 3 LTV collegano con un'offerta di più di 18 coppie di corse giornaliere (nel periodo dal lunedì al venerdì) almeno una località con più di cento abitanti e linee di autobus che, pur collegando esclusivamente piccole località o parti di esse già collegate da almeno un'altra linea, sia essa una linea ferroviaria, una funivia o un'altra linea di autobus, rappresentano un importante collegamento supplementare.
- Funivie che, pur collegando esclusivamente piccole località o parti di esse già collegate da almeno un'altra linea, sia essa una linea ferroviaria, una funivia o un'altra linea di autobus, rappresentano un importante collegamento supplementare.
- Linee ferroviarie.
- Battelli.

² Le condizioni di redditività minima vengono definite separatamente per ciascuna categoria di offerta.

Art. 4 Condizioni

L'UFT definisce per ciascuna categoria di offerta un grado minimo di copertura dei costi (GCC). Il GCC corrisponde a quello del sistema di indicatori dell'UFT a norma dell'articolo 20 OITRV. Nel calcolo del GCC rilevante le prestazioni dell'ente pubblico volte al finanziamento dell'offerta secondo orario ordinata devono essere considerate come indennità.

Art. 3 lett.	Categoria di offerta		GCC
a.	<u>Collegamento universale</u> di autobus fino a una cadenza oraria, autobus su chiamata, servizi a complemento di quelli ferroviari, offerte serali e notturne e funivie		10 %
b.	Altre linee di autobus e autobus su chiamata, altre funivie, linee ferroviarie e battelli		20 %

III. Esame della redditività

Art. 5 Esame delle linee

¹ L'UFT esamina il rispetto della condizione relativa alla redditività minima della linea offerta nell'ambito della procedura di ordinazione a norma della sezione 4 OITRV.

² L'UFT comunica ai Cantoni e alle imprese di trasporto interessati l'esito dell'esame. I Cantoni e le imprese devono essere consultati prima della rinuncia all'ordinazione congiunta da parte dell'UFT.

Art. 6 Linee non redditizie

¹ Se una linea non soddisfa la condizione prevista all'articolo 4 della presente direttiva, la convenzione sull'offerta per il periodo d'orario corrispondente deve essere dotata di una riserva relativa all'ordinazione congiunta da parte della Confederazione per il periodo d'orario successivo.

² Se la linea in questione non soddisfa la condizione prevista all'articolo 4 della presente direttiva neppure nelle offerte relative al periodo d'orario successivo, la Confederazione rinuncia a un'ordinazione congiunta di tale linea.

Riferimento: BAV-313.100-5/16

³ Se i committenti e l'impresa di trasporto stipulano una convenzione sugli obiettivi per la linea in questione secondo la sezione 7 OITRV, per la durata di tale convenzione è possibile stabilire un'ordinazione congiunta da parte della Confederazione.

⁴ Se una linea non adempie le condizioni di cui all'articolo 4 a seguito di un'ulteriore ordinazione di cui all'articolo 28 capoverso 4 LTV, la Confederazione può partecipare all'ordinazione.

Art. 7 Adeguamento delle condizioni

I gradi di copertura minimi di cui all'articolo 4 vengono verificati e, se necessario, adeguati dall'UFT almeno ogni due periodi d'orario.

IV. Disposizioni finali

Art. 9 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 13 dicembre 2020.

Berna, 24 novembre 2020

Ufficio federale dei trasporti

Dott. Peter Füglistaler
Direttore

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente